

DELIBERAZIONE 30 OTTOBRE 2018
547/2018/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2017, PER LE IMPRESE CHE SERVONO ALMENO 25.000 E FINO A 100.000 PUNTI DI PRELIEVO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1039^a riunione del 30 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT) e allegato B (di seguito: TIME), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 734/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 286/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2017, 287/2017/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 150/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 150/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità del 29 marzo 2018, 174/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 174/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 09 ottobre 2018, 497/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 497/2018/R/EEL);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019 (di seguito richiamato anche come *NPRI*), con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica;
- il TIT e il TIME, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d’impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:

- determinare il costo riconosciuto per ciascun esercente interessato, costituito da: (i) costi operativi e (ii) costi di capitale che ricomprendono (ii.a) remunerazione del capitale investito netto e (ii.b) ammortamenti;
- allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT;
- determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- i criteri utilizzati per la determinazione delle suddette tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per le imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo sono analoghi a quelli già utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2017 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo come approvate con le deliberazioni 150/2018/R/EEL e 174/2018/R/EEL.
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB EE";
- con riferimento alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento in regime individuale per il periodo 2016-2019, gli uffici hanno proceduto ad acquisire dalle imprese medesime informazioni aggiornate in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura, in analogia a quanto già effettuato ai sensi della determinazione 18/2016 per le imprese distributrici di maggiori dimensioni.
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2016";
- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 4 e 6 del TIT e 30 e 32 del TIME definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici;
- in data 10 ottobre 2018 sono state trasmesse, alle imprese interessate dalle determinazioni tariffarie oggetto del presente provvedimento, apposite comunicazioni di risultanze istruttorie in merito alle procedure seguite e agli esiti delle determinazioni tariffarie, nelle quali sono state precisati i criteri

seguiti qualora si siano discostati parzialmente rispetto ai criteri di determinazione tariffaria a causa di specificità d'impresa.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- una impresa distributrice serve un numero di punti di prelievo molto vicino alla soglia dei 25.000 punti, rilevante ai fini dell'individuazione del regime tariffario applicabile ai sensi dei commi 8.2 del TIT e 37.3 del TIME;
- la suddetta impresa, rispetto all'anno 2016 e precedenti, nell'anno 2017 risulta aver subito una riduzione di punti di prelievo serviti, che ha comportato un posizionamento al di sotto della soglia dei 25.000 punti; e che tale variazione sembra riconducibile a fisiologiche oscillazioni annuali dei volumi di servizio cui sono soggette tutte le imprese distributrici;
- con la sopra citata comunicazione di risultanze istruttorie inviata in data 10 ottobre 2018, è stato comunicato all'impresa in oggetto l'applicazione del regime tariffario individuale; e che l'impresa medesima nulla ha eccepito in merito;
- qualora fisiologiche oscillazione annuali dei punti di prelievo determinassero variazioni ripetute del regime tariffario applicato, l'impresa sarebbe soggetta ad indesiderabili discontinuità della regolazione tariffaria dell'attività di distribuzione e di misura dell'energia elettrica.

RITENUTO OPPORTUNO :

- al fine di evitare indesiderabili discontinuità nella regolazione applicabile, prevedere che, salvo effetti correlati ad operazioni societarie che comportino una variazione del perimetro di rete servito, anche in presenza di fisiologiche modifiche del numero di punti di prelievo serviti, sia data continuità al regime tariffario individuato sulla base dei punti serviti all'1 gennaio 2016; e che tale previsione sia oggetto di successiva nuova valutazione e conseguente decisione in occasione del secondo quadriennio del periodo di regolazione (2020-2023).

RITENUTO OPPORTUNO :

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2017, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo;
- definire e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2017, per le imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME nei confronti delle imprese di distribuzione di energia elettrica che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, come riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini